

TORRE PELLICE
PROVINCIA DI TORINO
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

**PARERE N. 3 – PARERE SUL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI EX ART. 3
COMMA 4 D.LGS 118/2011, COME MODIFICATO DAL D.LGS 126/2014.**

Il sottoscritto Dott. Matteo Rellecke nasi, Dott. Commercialista e Revisore in Torino (TO) in veste di revisore del comune di Torre Pellice ricevuta con Prot. 3549 del 04/03/2024 la proposta di deliberazione di Giunta di *"Riaccertamento Ordinario dei residui 2023"*

a) Tenuto conto che l'art 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede che: "Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento."

b) Il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: "il riaccertamento ordinario de residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è

effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto"

c) il citato art. 3 comma 4 stabilisce le normative riguardanti la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: "Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati,

dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate".

Presso atto delle determine di riaccertamento assunte in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e di spesa e della relativa documentazione probatoria;

CONCLUSIONI

Vista la documentazione predisposta dall'ufficio di Ragioneria;

Visto che i criteri e le modalità da seguire per l'attività di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, prevista dall'art 14 del DPCM 28.12.2011, sono dettagliatamente riportati al punto 9.1 dei principi contabili applicati allegati 4.2 e si sostanziano nel

definire per ciascun residuo, attivo e passivo, l'eventuale re-imputazione contabile nell'esercizio in cui le obbligazioni diverranno esecutive;

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate L'organo di revisione esprime un parere favorevole all'adozione del provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Dlgs n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e conseguente variazione del bilancio di previsione 2023-2025.

Invita l'ente a monitorare i residui attivi e passivi ante 2020.

Torino, il 5 marzo 2024

Il Revisore Unico

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Pelliccioli', is written over a light blue rectangular background.